

ARPA Molise

CAPITOLATO GENERALE

GARA - CIG 5009940D43

ART. 1

La presente fornitura di servizi avrà validità biennale a decorrere dal al

L'ARPA Molise si riserva la facoltà di rinnovarla agli stessi patti, prezzi e condizioni.

A tale rinnovo si provvederà con formale atto deliberativo.

Il costo annuale della presente fornitura di servizi (assistenza tecnica e manutenzione Full Risk) è pari ad € **IVA esclusa (€ IVA inclusa).**

Tale prezzo rimarrà invariato per cinque anni senza alcun adeguamento ISTAT o altro, in caso di rinnovo del contratto.

ART. 2 Obiettivi minimi

La Ditta si impegna a garantire il corretto funzionamento della strumentazione installata per almeno il 75% dell'annualità (270 gg. di monitoraggio), intesa come funzionalità in periodi continuativi superiori a 30 giorni, con raccolta minima di dati validi del 90%, per ogni analizzatore e componente dei sistemi oggetto della manutenzione nel presente contratto.

Nell'ambito del rimanente 25% (90 gg. circa) dovranno essere comprese eventuali pause per revisione e messa a punto, pause ferie se previste.

Le indisponibilità avranno decorrenza dall'ora e dalla data della segnalazione, fino alla ricezione della comunicazione di avvenuto ripristino.

Ogni giornata di indisponibilità dei dati al di sotto il limite del 75% comporterà una penale per la Ditta pari a 3/365 del canone annuale relativo al valore contrattuale dell'intero sistema o dello strumento non disponibile.

In ogni caso, ogni giornata di indisponibilità della strumentazione superiore alle 48 ore comporterà una penale per la Ditta pari a 1/365 del canone annuale relativo al valore contrattuale dell'intero sistema o dello strumento non disponibile, senza pregiudizio per le precedenti condizioni.

Art. 3 Garanzia

In considerazione del tipo Full Risk del presente contratto, la Ditta è tenuta a garantire l'efficienza della strumentazione mantenuta, entro i limiti e le tolleranze concordate, sino alla scadenza del contratto.

La ditta aggiudicataria dovrà produrre, prima dell'inizio del servizio, polizza assicurativa che preveda un massimale per sinistro non inferiore ad € 2.500.000,00 con un limite non inferiore ad € 1.000.000,00 per ciascun danno a persone e ai beni oggetto della presente manutenzione.

Eventuali non riparabilità di strumenti o sistemi comporteranno la sostituzione degli stessi con equivalenti di proprietà della Ditta sino alla scadenza del contratto senza costi aggiuntivi per ARPA Molise o, in alternativa, la rinuncia della Ditta alla quota parte di canone per il periodo rimanente.

La quota trattenuta non potrà in ogni caso essere inferiore alla metà dell'annualità relativa al sistema o analizzatore non riparato.

Art. 4 Esclusioni

Sono esclusi dal presente contratto i danni derivanti da:

- Atti di vandalismo, sommosse.
- Calamità naturali (terremoti, alluvioni, fulminazioni).
- Coinvolgimento in disastri (crolli, incendi esterni).
- Danni causati da malfunzionamenti di parti non mantenute dalla Ditta.
- Danni causati da insufficiente alimentazione elettrica o linee di trasmissione dati.
- Danni causati da terzi.

Art. 5

Il pagamento della fornitura avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura ai sensi della normativa vigente, che dovrà essere emessa successivamente alla data della consegna.

La ditta aggiudicataria assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, pena la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

La ditta comunicherà tutte le eventuali variazioni che dovessero intercorrere fino all'avvenuto pagamento.

Qualora l'appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, l'Amministrazione sospenderà il pagamento del corrispettivo fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.

L'appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti.

Qualora la ditta aggiudicataria non adempia ad effettuare la fornitura aggiudicata l'amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.

I pagamenti stessi saranno disposti a mezzo mandato diretto intestati all'impresa appaltatrice.

I crediti dell'appaltatore nei confronti dell'Ente non possono essere ceduti senza il consenso dell'Amministrazione.

ART. 6

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che ARPA Molise dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione della fornitura, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a costituire una cauzione definitiva nella misura del 10% (ex art. 113 del D.Lgs. 163/06) dell'importo contrattuale complessivo, da effettuarsi nei modi e nelle forme previste dalla legge.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e la stazione appaltante potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione definitiva costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione resterà vincolata fino alla fine del servizio.

ART.7

L'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto in caso di gravi e manifeste inadempienze della Ditta, ritenute tali a giudizio insindacabile dell'ARPA Molise.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt.1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore, in caso di:

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione dell'appalto;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza e delle procedure operative in sicurezza;
- qualità del lavoro non soddisfacente;
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- subappalto non espressamente autorizzato;
- mancata presentazione della polizza assicurativa prevista dall'art. 3 del presente capitolato generale;
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.

In caso di risoluzione la Ditta non potrà accampare alcun diritto d'indennità.

ART. 8

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri conseguenti la stipula del contratto e la sua registrazione.

ART. 9

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 10

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, nonché il bando e il disciplinare di gara.

ART. 11

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente. Il Foro di Campobasso è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti.

Campobasso, 19 marzo 2013

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Quintino PALLANTE)